

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Ay
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 27 agosto 2017 n. 161.17 Informazioni sul congedo giovanile

Signor deputato,

Il suo atto parlamentare muove dall'art. 329e cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO), che nel quadro della regolamentazione del contratto di lavoro precisa, con riferimento al Congedo per attività giovanili, che ogni anno di servizio, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile della durata massima complessiva di una settimana di lavoro per consentirgli di svolgere un'attività giovanile extrascolastica non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un'organizzazione culturale o sociale, nonché di seguire una formazione o una formazione continua in questo campo. La norma precisa inoltre al cpv. 2 che il lavoratore non ha diritto al salario durante il congedo giovanile e che una deroga a favore del lavoratore può venire stabilita per accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro, nonché al cpv. 3 che il momento e la durata del congedo giovanile sono fissati di comune intesa dal datore di lavoro e dal lavoratore, tenuto conto dei loro interessi rispettivi; in caso di mancata intesa il congedo dev'essere concesso qualora il lavoratore abbia già da due mesi annunciato al datore di lavoro l'intenzione di far valere la sua pretesa. I giorni di congedo non goduti decadono alla fine dell'anno civile.

Le disposizioni concernenti il contratto di tirocinio, contratto particolare che combina elementi del contratto di lavoro con quelli inerenti alla formazione, sono precisate agli artt. 344-346 CO.

Dal canto suo, la Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 prevede all'art. 46 cpv. 1 che, tra i congedi pagati ai dipendenti del Cantone, figurano anche quelli del congedo di cui all'art. 329e CO, in ragione di 8 giorni lavorativi all'anno.

Non risultano a nostra conoscenza altre disposizioni particolari nelle leggi cantonali e federali settoriali.

Fatte queste premesse, nel merito delle sue domande rispondiamo come segue:

1. **Ritiene che questa opportunità sia sufficientemente conosciuta fra i giovani apprendisti?**
2. **Quali sono le campagne informative o di sensibilizzazione messe in atto per far conoscere questa opportunità ai suoi potenziali utenti?**

Non disponiamo di dati per rispondere alla prima domanda. Per quanto riguarda gli apprendisti presso lo Stato si segnala che all'inizio del loro percorso gli stessi vengono informati, a titolo generale, sui diritti e doveri legati al loro rapporto d'impiego e, in particolare, sui congedi pagati di cui possono beneficiare. Tra questi è compreso quello oggetto della presente interrogazione.

A titolo generale, l'informazione in merito al congedo giovanile non è oggetto di campagne informative o azioni di sensibilizzazione particolari. Cogliamo volentieri il suggerimento implicito contenuto nella sua domanda per approfondire la fattibilità di una simile informazione agli apprendisti.

3. Come può uno studente di una scuola a tempo pieno usufruire del medesimo diritto previsto per apprendisti e giovani lavoratori?

L'art. 329e considera la situazione in cui sussiste un contratto di lavoro retribuito (il cpv. 2 accenna esplicitamente al salario) e non costituisce una base legale sufficiente per una sua applicazione nel caso di una scuola professionale di base a tempo pieno.

4. È possibile disporre delle statistiche sui giovani che negli ultimi dieci anni hanno usufruito di tale congedo? È possibile conoscere tali cifre escludendo però coloro che ne hanno usufruito per attività connesse al Consiglio cantonale dei giovani e alla Sessione federale della gioventù?

Non si dispone di questo genere di dati. Per quanto riguarda gli apprendisti presso lo Stato si rileva che tale congedo viene utilizzato indicativamente da uno-due apprendisti all'anno.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri